8 gennaio, scattato l’obbligo vaccinale per gli over 50, nuove norme e sanzioni

Contenere la pandemia, rallentare la curva dei contagi e garantire maggiore protezione alle categorie “fragili a rischio di ospedalizzazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri è entrato in vigore l’8 gennaio. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022″ si legge, “**l’obbligo vaccinale** per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Ecco cosa prevede.

Obbligo vaccinale

In vigore dall’8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti **coloro che hanno compiuto 50 anni e più**.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al **personale universitario** così equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

Green pass base, estensione obbligo

È esteso l'obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

- **Scuola dell'infanzia**

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

- **Scuola primaria**

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

- **Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale**

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo

vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Fonte: testo sito Ministero della salute